

REPUBBLICA ITALIANA
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

ATTO INTEGRATIVO
ALL'ACCORDO DI COOPERAZIONE PER LA FORNITURA DI SERVIZI E PRESTAZIONI A SUPPORTO DELLA GESTIONE
DEL CENTRO DI SERVIZI "VILLA PRATI" DI CASTEL IVANO
AVENTE VALIDITA' DAL 19/10/2026 AL 30/11/2027

Tra le Parti, rappresentate da:

- dott.ssa **Zadra Maria Angela**, nata a ** (**) il ***, la quale interviene nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Comunità Valsugana e Tesino (di seguito Comunità) con sede a Borgo Valsugana in Piazzetta Ceschi 1, Codice fiscale 90014590229 - P. IVA 02189180223, nella sua qualità di Responsabile del Settore socio-assistenziale dell'Ente medesimo, giusto decreto del Presidente della Comunità n. *** di data **/09/2026;
- e
- dott.ssa **Zanettin Amelia**, nata a *** (**) il ***, la quale interviene nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'APSP "*Redenta Floriani*" (di seguito APSP) con sede a Castel Ivano (TN) in via Degol, 1 – Castel Ivano – Fraz. Strigno, Codice fiscale 81000810226 - P IVA 01008300228, nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante dell'Ente medesimo, giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. ** di data **/09/2026.

Premesso che:

- con decreto del Presidente della Comunità Valsugana e Tesino n. 165 di data 14/11/2025 è stato approvato l'atto di indirizzo ai fini della stipulazione di un "*Accordo di cooperazione per la fornitura di servizi e prestazioni a supporto della gestione del Centro di servizi "Villa Prati" nel Comune di Castel Ivano*" con l'APSP "*Redenta Floriani*", per il periodo dal 01/12/2025 al 30/11/2027;
- con successiva determinazione del Responsabile del Settore socio-assistenziale n. 964 di data 28/11/2025 si sono assunte le relative obbligazioni giuridiche ed impegni di spesa a favore dell'APSP "*Redenta Floriani*";
- l'"*Accordo di cooperazione per la fornitura di servizi e prestazioni a supporto della gestione del Centro di servizi "Villa Prati" nel Comune di Castel Ivano*" con l'APSP "*Redenta Floriani*" è stato assunto al Repertorio della Comunità n. 837 di data 02/12/2025;
- l'art. 14 c. 1 del citato "*Accordo di cooperazione*" recita che "*Qualora dovesse sorgere la necessità di ampliare le attività rese dall'APSP a favore della Comunità, integrando l'Accordo con ulteriori prestazioni ed attività di natura complementare, la Comunità e l'APSP ne concorderanno tempi, modalità e costi aggiuntivi. Tale ampliamento avverrà con scambio di corrispondenza o, qualora necessario, sottoscrivendo un eventuale atto aggiuntivo*";

- vi è la necessità di assicurare una diversa sede alle attività del Centro, in quanto presso la struttura “Villa Prati” di Castel Ivano dovranno essere attuati dei lavori strutturali, che rendono incompatibile la presenza anche delle attività del Centro, per un periodo attualmente non definibile;
- con successivo decreto del Presidente della Comunità Valsugana e Tesino n. *** di data **/09/2026 è stato approvato l’atto di indirizzo ai fini dell’integrazione del citato “Accordo di cooperazione per la fornitura di servizi e prestazioni a supporto della gestione del Centro di servizi “Villa Prati” nel Comune di Castel Ivano” con l’APSP “Redenta Floriani”, con riferimento al periodo dal 19/10/2026 al 30/11/2027.

Tutto ciò premesso e considerato, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 – Oggetto dell’atto integrativo

1. Il presente atto integra l’“Accordo di cooperazione per la fornitura di servizi e prestazioni a supporto della gestione del Centro di servizi “Villa Prati” nel Comune di Castel Ivano” assunto al Repertorio della Comunità n. 837 di data 02/12/2025 unicamente per le parti e con le modalità indicate nei seguenti articoli, fermo restando ogni e qualsivoglia altro aspetto già contenuto nell’Accordo di cooperazione citato.

Art. 2 – Spostamento delle attività del Centro di servizi per anziani presso la sede dell’APSP

1. L’APSP “Redenta Floriani” mette temporaneamente a disposizione, per il periodo dal 19/10/2026 fino al termine dei lavori presso la struttura di “Villa Prati” e comunque fino al termine massimo del 30/11/2027 (scadenza anche dell’Accordo di cooperazione”), i seguenti locali da destinarsi alle attività del Centro di servizi per anziani “Villa Prati”:
 - a) sala al piano terra, come da planimetria allegata, da utilizzare sia come sala per lo svolgimento delle attività, sia come sala da pranzo;
 - b) servizi igienici a servizio della sala al piano terra;
 - c) locale per lavaggio delle stoviglie e di quant’altro utilizzato dai frequentanti il Centro durante il momento del pranzo ed eventualmente delle merende;
 - d) locale bagno clinico al secondo piano;
 - e) locale nel piano seminterrato – area dove i frequentanti potranno riposare e usufruire del campetto per il gioco delle bocce;
 - f) locali nel piano seminterrato dove avranno luogo le attività di parrucchiera ed estetista;
 - g) palestra al primo piano;
 - h) locali dove la ditta delle pulizie potrà sistemare le proprie attrezzature, detersivi, scorte, etc.
 - i) postazione per il PC delle OSS, per la registrazione di presenze, servizi erogati, giro dei trasporti, pasti, etc..

Art. 3 – Personale dipendente della Comunità ed altri incaricati o volontari

1. Le attività del Centro di Servizi “Villa Prati” temporaneamente trasferite presso i locali dell’APSP saranno svolte dalle OSS della Comunità Valsugana e Tesino, senza alcun ricorso al personale dipendente dell’APSP ospitante.
2. Il porzionamento dei pasti avverrà a cura di personale del *Progettone* provinciale, assunto da parte della Cooperativa Vales scs di Rovereto, o da OSS della Comunità.

3. Il lavaggio delle stoviglie e l'effettuazione delle pulizie dei locali utilizzati dalla Comunità saranno garantiti mediante ricorso – fino al 31/03/2027 - da personale della cooperativa Lagorai di Borgo Valsugana, affidataria del servizio da parte della Comunità (successivamente verrà comunicato l'affidatario del servizio).
4. Lo svolgimento dell'attività di educazione al movimento verrà assicurato dalla dott.ssa Caterina Agostini, affidataria del servizio da parte della Comunità.
5. Lo svolgimento dell'attività di parrucchiere/barbiere verrà svolto dalla sig.ra Stefania Buffa, affidataria del servizio da parte della Comunità.
6. Il servizio di trasporto da e per l'APSP verrà svolto dalla Cooperativa Vales scs di Rovereto, affidataria del servizio da parte della Comunità.
7. L'APSP consente l'accesso alla struttura anche agli educatori e personale ausiliario dipendenti della Comunità, ai volontari e a qualsivoglia altra figura/incaricato che collabora con la Comunità per un'ottimale riuscita della attività del Centro di servizi.

Art. 4 - Servizio pasti presso l'APSP

1. I pasti che l'APSP già provvede a fornire alla Comunità verranno distribuiti ai frequentanti presso la sala a piano terra da parte delle OSS della Comunità, a seguito di porzionamento da parte dell'operatrice del *Progettone* provinciale o delle OSS stesse.

Art. 5 - Servizio di lavanderia e guardaroba

1. Posto che i bagni assistiti verranno ora effettuati presso l'APSP, la fornitura degli asciugamani verrà assicurata da parte dell'APSP medesima.
2. L'APSP metterà a disposizione della Comunità idonei contenitori per la biancheria, in modo tale da rispettare i percorsi sporco/pulito già presenti in APSP.

Art. 6 – Utilizzo di prodotti

1. Tutti i prodotti per l'igiene personale, pulizie, disinfezione, etc. utilizzati dal personale dipendente della Comunità e dell'affidatario del servizio di pulizia, dovendo rispettare determinate caratteristiche, dovranno essere gli stessi di quelli già in uso presso l'APSP.

Art. 7 - Messa a disposizione di locali, attrezzature e mezzi da parte dell'APSP

1. Per l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente atto integrativo, l'APSP metterà a disposizione tutti i locali, attrezzature e mezzi tecnici che si renderanno necessari, in accordo tra le Parti.
2. L'APSP consentirà alla Comunità di utilizzare i propri contenitori per effettuare lo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle attività del centro di servizi nel periodo di riferimento.
3. L'APSP consentirà alla Comunità di collegarsi alla linea wifi della struttura.
4. La Comunità e l'APSP potranno valutare e concordare la partecipazione dei frequentanti del Centro di servizi alle attività animative, aggregative, socio-culturali o altro organizzate dall'APSP e viceversa, in modo tale da favorire la massima integrazione tra le due realtà, pur nella necessaria distinzione dettata dalla diversa tipologia di servizio.

Art. 8 – Riferimenti organizzativi

1. Il riferimento della Comunità per quanto riguarda gli aspetti organizzativi sarà la Coordinatrice di Spazio Argento, ass. soc. Marina Zappia.
2. Il riferimento dell'APSP per quanto riguarda gli aspetti organizzativi è la Responsabile dei servizi, inf. Katia Rippa.

3. Come già stabilito dall'art. 10 c. 1 dell'*Accordo di cooperazione*, i rapporti tra la Comunità e l'APSP che non attengano al funzionamento ordinario dei servizi, saranno invece gestiti dalla Direzione dell'APSP e dal Responsabile del Settore socio-assistenziale della Comunità.

Art. 9 - Formazione ed aggiornamento del personale

1. L'APSP s'impegna, nell'arco di durata del presente atto integrativo, ad assicurare la formazione/aggiornamento del personale della Comunità coinvolto nelle attività da svolgere presso l'APSP, in modo tale che i processi e le procedure assistenziali della Comunità si possano integrare funzionalmente con quelli già presenti in APSP.

Art. 10 - Applicazione del D. Lgs. n. 81 di data 09/04/2008

1. Per quanto attiene i disposti di cui al D. Lgs. n. 81 di data 09/04/2008, "*Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*", si rimanda allo specifico Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) ed alla documentazione appositamente predisposta dall'APSP con riferimento al presente atto integrativo.

Art. 11 - Autorizzazioni

1. L'APSP provvederà a richiedere alle competenti autorità l'autorizzazione al temporaneo accoglimento delle attività del Centro di servizi per anziani presso la propria struttura.

Art. 12 - Obbligo di riservatezza e contitolarità dei dati personali art. 4, comma 1, lettera g) del D. Lgs. 196/2003

1. Come già stabilito all'art. 13 dell'*Accordo di cooperazione*, l'APSP è tenuta in solido, con i propri dipendenti e collaboratori esterni, all'osservanza del segreto d'ufficio e della massima riservatezza rispetto a tutte le informazioni delle quali verrà a conoscenza nell'espletamento del servizio oggetto del presente Accordo, in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie, riguardanti i beneficiari degli interventi e la Comunità.
2. L'APSP s'impegna a trattare i dati dei beneficiari degli interventi secondo le disposizioni del D. Lgs. 196/2003, del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) ed è già stato siglato con la Comunità un Accordo di contitolarità per il trattamento per i dati che necessariamente acquisirà in ragione dello svolgimento del servizio, al quale si rimanda interamente.

Art. 13 - Controlli e verifiche

1. La Comunità si riserva la facoltà di svolgere attività di vigilanza e controllo sulla corretta effettuazione delle prestazioni oggetto del presente Accordo, anche attraverso visite e sopralluoghi, con particolare riguardo alla qualità dei servizi erogati ed al rispetto degli impegni assunti, con possibilità di formulare contestazioni e richiami formali nel caso di non regolare e non qualificato svolgimento dei servizi.

Art. 14 - Valorizzazione economica dell'atto integrativo

2. I costi sostenuti dall'APSP, aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dall'*"Accordo di cooperazione"* sottoscritto, comprensivi delle spese generali dell'APSP e di ogni e qualsivoglia onere, i quali saranno rimborsati da parte della Comunità, sono i seguenti:

Tipologia prestazione	Importo rimborso mensile	% IVA applicata
Rimborso per trasferimento temporaneo del centro di servizi per anziani " <i>Villa Prati</i> " di Castel Ivano	€ 2.600,00 al mese	22 %

3. L'importo complessivo del presente Accordo, per il periodo dal 19/10/2026 al 30/11/2027 è pari ad € **34.890,32** + IVA di legge.
4. Il suddetto importo verrà riparametrato nel caso in cui l'attività del centro non dovesse essere svolta presso l'APSP per un mese intero, ma per frazione di mese, rapportandola pertanto al numero effettivo di giorni di utilizzo della struttura.
5. In caso di circostanze imprevedute ed imprevedibili le Parti si impegneranno altresì ad individuare le soluzioni più idonee per risolvere le problematiche riscontrate, addivenendo anche ad un'eventuale revisione concordata delle disposizioni contenute nel presente atto.
6. Il Codice Univoco Ufficio della Comunità, per la fatturazione elettronica è il seguente: **FB34E4**

Art. 15 - Modalità di pagamento

1. La Comunità s'impegna a pagare all'APSP gli importi di cui all'art. 14 (*Valorizzazione economica dell'atto integrativo*), a seguito di emissione di regolare fattura separata.

Art. 16 - Durata dell'atto integrativo all'Accordo di cooperazione

1. Il presente atto integrativo all'Accordo ha durata dal **19/10/2026** al **30/11/2027**.
2. E' fatta salva la possibilità per la Comunità di posticipare l'inizio del trasferimento delle attività presso l'APSP o la cessazione dell'utilizzo anche prima del 30/11/2027, mediante scambio di corrispondenza, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni rispetto alla data fissata per l'inizio o la cessazione.

Art. 17 - Spese

1. Il presente atto integrativo all'Accordo viene sottoscritto in forma di scrittura privata non autenticata, soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del DPR 26/04/1986, n. 131.
2. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto integrativo all'Accordo (bolli, copie, registrazioni, diritti, ecc..) competeranno alla Parte che le eserciterà.

Art. 18 - Disposizioni di carattere fiscale e antimafia

1. Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al presente atto integrativo sono soggette al pagamento dell'IVA.
2. Lo stesso è inoltre esente dall'imposta di bollo in quanto atto scambiato fra Ente pubblico (art. 16 della Tabella allegato B del D.P.R. 642/1972) e un'APSP (art. 16 della Tabella allegato B del D.P.R. 642/1972).
3. Il presente atto integrativo, così come l'Accordo di cooperazione al quale fa riferimento, per la *ratio* della L. 136/2010, non è soggetto agli obblighi di tracciabilità, in quanto rientrante in un perimetro pubblico, ben delimitato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, tali da rendere *ex se* tracciati i rapporti, anche di natura finanziaria, intercorrenti tra le Amministrazioni coinvolte e in quanto accordo concluso con un'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, la quale è un ente pubblico non economico.

Art. 19 - Vincoli

1. L'APSP riconosce ed accetta in maniera piena e consapevole tutte le clausole specifiche previste nel presente atto integrativo all'Accordo, comprese le clausole rientranti nell'art. 1341 c.c., senza necessità ulteriore di accettazione esplicita delle medesime.
2. I contraenti dichiarano di accettare, come accettano, e di osservare, senza eccezione alcuna, tutte le condizioni del presente atto.

Art. 20 - Modifiche dell'atto integrativo all'Accordo di cooperazione

1. Le Parti s'impegnano a procedere periodicamente a verifica congiunta del presente atto integrativo dell'*Accordo di cooperazione* e a proporre gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari.
2. È fatta comunque salva la possibilità di promuovere, su richiesta di una delle Parti, modifiche al presente atto, che si dovessero rendere necessarie a fronte del manifestarsi di nuove esigenze di fragilità sociale e di pubblica utilità non ricompresi in quelli già in esso indicati.

Art. 21 - Domicilio

1. Anche ai fini del presente atto integrativo dell'*Accordo di cooperazione* le Parti eleggono domicilio presso la Comunità Valsugana e Tesino - P.tta Ceschi di S. Croce, 1 – 38051 Borgo Valsugana.

Art. 22 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente atto trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.
2. Il presente atto integrativo dell'*Accordo di cooperazione* è stato redatto in unico esemplare che viene letto, accettato e sottoscritto con firma digitale. Esso è conservato nella raccolta degli atti della Comunità Valsugana e Tesino, tenuta presso il Settore Segreteria, Istruzione e Personale.

PER L'AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA

"Redenta Floriani"

La Presidente

Dott.ssa Amelia Zanettin

PER LA

COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO

La Responsabile del Settore socio-assistenziale

Dott.ssa Maria Angela Zadra